

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo *“l'accoglimento del presente ricorso, previa sospensione cautelare degli effetti, anche per mezzo di decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a. e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, l'ammissione del ricorrente all'VIII ciclo del TFA sostegno dell'Università degli Studi Kore di Enna con ogni statuizione consequenziale, ivi incluso l'inserimento nella graduatoria definitiva impugnata in parte qua.*

Si chiede, inoltre, di condannare l'amministrazione universitaria ad espletare lezioni suppletive, di laboratorio e/o esami e/o lezioni di qualsiasi natura che il ricorrente non ha potuto seguire e/o di sostenere a causa dell'esclusione”.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha dedotto di aver partecipato alla selezione indetta dall'Università Kore di Enna, giusto decreto rettorale n. 41/2023, per l'accesso al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (cd. TFA), Anno accademico 2022-2023, D.M. 694/2023 – VIII Ciclo; di avere presentato, più precisamente, la domanda di ammissione per la sezione scuola secondaria di secondo grado superando tutte le prove richieste e collocandosi alla posizione 302 della graduatoria provvisoria; che a seguito di richiesta di produzione della copia del titolo di accesso da parte dell'Ateneo il ricorrente ha trasmesso copia del titolo di studio ossia il diploma di maturità classica; che l'Ateneo con nota prot. 18680 del 29.9.2023 ha comunicato l'esclusione in autotutela del candidato per mancanza dei requisiti di accesso posseduti ai fini dell'ammissione al corso.

La parte ricorrente ritiene illegittima la sua esclusione in quanto, a suo dire, il titolo dallo stesso presentato in sede di domanda sarebbe sufficiente e idoneo all'ammissione.